



Comune di Castelsardo
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.07.05
al 16.08.05 senza reclami.
Ritorno Pura



CITTÀ DI CASTELSARDO

Provincia di Sassari

Via V. Emanuele n°2 - 07031 - Castelsardo - tel. 079/478400 - fax 079/478481 - E-mail: comdel3302@fiscali.it

SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ord. n° 15/05

Del 15 luglio 2005

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura dei Pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle Sale Giochi, delle Attività Musicali e delle Attività di intrattenimento e svago.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 21/98, con la quale si disponeva in materia di nuova determinazione e disciplina degli orari di apertura e chiusura dei Pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle Sale Giochi, delle Attività Musicali e delle Attività di intrattenimento e svago;

Ritenuto necessario ed opportuno adottare una nuova disciplina in materia che abbia la finalità non solo del contemperamento delle esigenze di quiete pubblica con quelle che fanno capo agli esercenti le attività di cui al corrente provvedimento - avuto riguardo in particolare e principalmente alla zona urbana del Centro Storico, in virtù della relativa conformazione storica/architettonica-, ma anche quella della sottoposizione alla stessa disciplina, anche delle altre zone cittadine che - per caratteristiche morfologiche - sono ad essa assimilabili in termini di necessità di maggior tutela.

Ritenuto, peraltro, di dover procedere anche a determinare una disciplina in materia di orari di talune tipologie di pubblici esercizi assimilabili - per tipologia di servizi offerti - a quelli già rientranti nelle relative previsioni di cui all'Ordinanza n. 21/98;

Richiamato il D.P.C.M. del 01.03.1991 in materia di "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni", per quanto non in contrasto con la L. 447/1995 e relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, recante la disciplina in materia di "determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici servizi", richiamata, altresì, la Circolare del Prefetto di Sassari del 06.09.1995 n. 8960/PA/2° Sett., avente ad oggetto "C.P.V.L.L.P.S. - Pubblici esercizi con effettuazione di musica dal vivo" e le ordinanze n° 45 del 11 dicembre 2000 e n° 01 del 11 gennaio 2001 che recepiscono la normativa in materia in ambito locale;

Dato atto che, comunque, non potranno essere prodotte immissioni acustiche superiori ai limiti previsti nelle norme specifiche in materia, e, comunque, tali da recare disturbo alla quiete pubblica, richiamando, a tal fine, la piena osservanza delle prescrizioni contenute al riguardo nelle autorizzazioni amministrative riguardanti i pubblici esercizi;

Richiamato il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931, ed il D. Lgs. 480/1994 sulla riforma della disciplina sanzionatoria di cui al T.U. menzionato;

Preso atto di quanto disposto dagli artt. 8 della L. 287/1991 e dall'art. 31 della L.R. 35/1991, recanti norme in materia di orari di attività e di vendita;

Ritenuto di dover revocare, al fine di consentire una compiuta intelleggibilità della disciplina vigente in materia, la precedente Ordinanza Sindacale n. 21/98 del 5 giugno 1998;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce in capo a quest'Organo la competenza in ordine al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi pubblici;

DISPONE

- 1) per le motivazioni di cui in parte narrativa, da intendersi qui integralmente riportate, di revoca la propria precedente Ordinanza n° 21/98 del 5 giugno 1998;
- 2) per l'effetto, di determinare ex novo gli orari di apertura e chiusura dei Pubblici Esercizi come segue, stabilendo che il periodo invernale, ai fini in argomento, è compreso tra il 01.11 e le ore 24.00 del giorno che precede l'entrata in vigore dell'orario legale, mentre il periodo estivo è definito nella parte rimanente dell'anno; e che la zona indicata nel proseguo come "Centro Storico" è da intendersi la zona omogenea "A" così come individuata nel Piano Urbanistico Comunale.

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

ESERCIZI DI CUI ALLA LETT. A) ART. 5 L. 287/1991 (RISTORANTI):

Periodo invernale:

Apertura: ore 10.00 chiusura: ore 02.00

All'esercente è data facoltà di posticipare l'apertura alle ore 11.00 ed anticipare la chiusura alle ore 01.00.

Periodo estivo:

Apertura: ore 10.00 chiusura: ore 02.00

All'esercente è data facoltà di anticipare l'apertura alle ore 07.00 ed anticipare la chiusura alle ore 01.00.

ESERCIZI DI CUI ALLA LETT. B) ART. 5 L. 287/1991 (BAR)

Periodo invernale:

Apertura: ore 06.00 chiusura: ore 03.00

All'esercente è data facoltà di posticipare l'apertura alle ore 09.00 ed anticipare la chiusura alle ore 23.00

Periodo estivo

Apertura: ore 06.00 chiusura: ore 03.00

All'esercente è data facoltà di posticipare l'apertura alle ore 07.00 ed anticipare la chiusura alle ore 01.00

ESERCIZI DI CUI ALLA LETT. C) ART. 5 L. 287/1991 (INTRATTENIMENTO E SVAGO)

Centro storico

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni di cui alla lett. C art. 5 L. 287/1991 all'interno del Centro storico.

Altre zone del centro abitato

Periodo invernale:

Apertura: ore 19.00 chiusura: ore 04.00

All'esercente è data facoltà di anticipare fino a una ora l'orario di apertura e/o chiusura.

Periodo estivo

Apertura: ore 18.00 chiusura: ore 05.00

All'esercente è data facoltà di anticipare sino a una ora l'orario di apertura e/o chiusura

Fuori dell'abitato

Periodo invernale:

Apertura: ore 18.00 chiusura: ore 06.00

All'esercente è data facoltà di anticipare fino a una ora l'orario di apertura e/o chiusura.

Periodo estivo:

Apertura: ore 18.00 chiusura: ore 07.00

All'esercente è data facoltà di anticipare fino a una ora l'orario di apertura e/o di chiusura.

ALTRE ATTIVITA'

Sala giochi

Periodo invernale:

Apertura: ore 08.00 chiusura: ore 01.00

All'esercente è data facoltà di anticipare l'orario di chiusura sino a una ora.

Periodo estivo:

Apertura: ore 10.00 chiusura: ore 02.00

Attività artigiane di gastronomia da asporto

Periodo invernale:

Apertura: ore 08.00 chiusura: ore 01.00

All' esercente è data facoltà di anticipare l'orario di chiusura alle ore 24.00.

Periodo estivo:

Apertura: ore 08.00 chiusura: ore 02.00

Circoli privati

Periodo invernale:

Apertura: ore 08.00 chiusura: ore 23.00

Limitatamente ai locali nei quali si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto dell'autorizzazione.

Periodo estivo:

Apertura: ore 08.00 chiusura: ore 24.00

Limitatamente ai locali nei quali si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto dell'autorizzazione.

DISPONE ULTERIORMENTE

- 3) che gli orari così determinati possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad alcuni esercizi, per motivi di ordine pubblico e di interesse collettivo;
- 4) di dare atto che all'esercente è consentito di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore, ai sensi di legge;
- 5) che - fermo restando quanto specificamente previsto in ordine agli esercizi di cui alla lett. c) dell'art. 5 della L. 287/1991 - ove uno stesso esercizio abbia più e diverse autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 5 della L. 287/1991, questo comunque dovrà rispettare gli orari di apertura e/o chiusura determinati ai sensi del punto 2) del presente provvedimento in relazione a ciascuna tipologia di attività;
- 6) di vietare nei locali di cui alla lett. b e c dell'art. 5 della L. 287/91 - per preminenti motivi di pubblica sicurezza, igiene pubblica e salvaguardia della salute collettiva - la vendita di bevande (analcoliche, alcoliche o superalcoliche) in bottiglie di vetro dopo le ore 24.00, dando atto che il divieto è esteso a tutte le attività autorizzate anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 114/1998, ed agli esercizi commerciali in genere;
- 7) per quanto attiene agli intrattenimenti musicali dal vivo, in riferimento agli esercizi di cui alle lett. A), B) e D) di cui all'art. 5 della L. 287/1991, di stabilire quanto segue:
 - E' vietata la diffusione della musica dal vivo all'esterno dei locali che insistono all'interno del Centro storico. Per detti esercizi è consentito lo svolgimento di

intrattenimento con musica dal vivo esclusivamente con strumenti a corda e/o fiato e senza amplificazione, all'interno dei locali fino alle ore 01,00 ed all'esterno fino alle ore 24;

- La diffusione della musica dal vivo all'interno ed all'esterno dei locali non costituisce variazione tipologica dell'attività. Il titolare, o gestore, dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni contenute nella L. 447/1995 e nel D.P.C.M. 215/1999 in materia di emissione sonora. L'Autorità competente si riserva, altresì, l'adozione di ogni provvedimento ai sensi dell'art. 9 della citata L. 447/1995 e dell'art. 9 del T.U.L.P.S., al fine di garantire la sicurezza ed il normale riposo dei cittadini. In ogni caso:

fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste ai punti seguenti, l'orario entro il quale possono essere svolte le attività di cui all'attività accessoria in argomento non può protrarsi, in generale:

- a) oltre le ore 01.00 nei giorni feriali;
- b) oltre le ore 01,30 nei giorni festivi e prefestivi e nella giornata del 16 agosto.

8) per quanto attiene agli intrattenimenti musicali dal vivo, in riferimento ai pubblici esercizi di cui alla lett. B) di cui all'art. 5 della L. 287/1991 di stabilire quanto segue:

- A detti esercizi può essere rilasciata l'autorizzazione accessoria per l'esercizio di attività musicale dal vivo esclusivamente all'interno del locale fino alle ore 01.00 nei giorni feriali, ed alle ore 01,30 nelle giornate festive e prefestive (intendendosi ad es. lo svolgimento dello spettacolo musicale dalle ore 22 rispettivamente del venerdì o del sabato fino alle ore 1,30 del successivo sabato o domenica, mentre lo spettacolo musicale che dovesse iniziare la domenica non si potrà protrarre oltre le ore 1,00 del lunedì), è concessa la possibilità di proroga dell'orario fino alle ore 1,30 nella giornata successiva al ferragosto;
- Lo svolgimento di musica dal vivo all'esterno dei locali è ammesso al di fuori del Centro storico, soltanto se non arreca disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone, fino alle ore 24 nei giorni feriali e fino alle ore 01,00 dei giorni festivi e prefestivi;
- La violazione di alcune delle prescrizioni dettate nella presente Ordinanza in relazione ai pubblici esercizi di cui alla lett. B), art. 5 della L. 287/1991, che svolgono intrattenimenti musicali dal vivo, commessa per due volte nell'ambito temporale di una stessa stagione, comporta l'anticipazione di una ora della chiusura, l'ulteriore violazione comporta la revoca dell'autorizzazione accessoria.

9) per quanto attiene agli intrattenimenti musicali dal vivo, in riferimento agli esercizi di cui alle lett. C) di cui all'art. 5 della L. 287/1991, di stabilire quanto segue:

- I pubblici esercizi in argomento possono svolgere attività di intrattenimento con musica dal vivo all'esterno del locale sino alle ore 01.00. Lo svolgimento di intrattenimento con musica dal vivo all'interno del locale è consentita, invece, sino alle ore 4,30 nel periodo estivo e fino alle ore 4,00 nel periodo invernale.

10) Per gli esercizi di cui alle lett. A, B, C e D di cui all'art. 5 della L. 287/1991, eventuali deroghe concesse all'orario di chiusura dell'attività non determinano, comunque, protrazione di orario per l'effettuazione della musica dal vivo, come sopra determinato in relazione a ciascuna tipologia di attività.

11) Per quanto attiene agli intrattenimenti musicali con apparecchi meccanici, di stabilire quanto segue:

- A tutti gli esercizi di cui alle lett. A), B) e D) di cui all'art. 5 della L. 287/1991 è consentito lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale con apparecchi meccanici **ESCLUSIVAMENTE** all'interno dei locali e con le seguenti prescrizioni in materia di orario: dalle ore 10,00 alle ore 13; dalle ore 18 alle ore 20, dalle ore 22 sino alle ore 01,00 nei giorni feriali e sino alle ore 01,30 nelle giornate festive e prefestive, da intendersi come sopra precisato, e nella giornata del 16 agosto, per gli esercizi ubicati al di fuori del Centro Storico; sino alle ore 24,00 per quelli ubicati all'interno del Centro storico;
- Comunque eventuali deroghe concesse all'orario di chiusura dell'attività non determinano protrazioni di orario per l'effettuazione della musica riprodotta meccanicamente;
- In ogni caso, l'effettuazione della musica riprodotta meccanicamente dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nella L. 447/1995 e nel D.P.C.M. 215/1999;
- A tutti gli esercizi di cui alla lett. C) di cui all'art. 5 della L. 287/1991 è consentito lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale con apparecchi meccanici **ESCLUSIVAMENTE** all'interno dei locali e, comunque, non oltre l'orario di chiusura come esattamente identificato sub punto 2) della parte dispositiva del presente provvedimento.

12) L'insorgenza di qualunque problema di ordine pubblico in relazione all'attività dell'esercizio, documentato attraverso due rapporti redatti, nel corso di uno stesso anno solare, da parte degli Organi di vigilanza comporta, ipso iure, la applicazione della sanzione consistente nella decadenza dall'eventuale autorizzazione di proroga sull'orario, che dovrà essere immediatamente ritirata dagli stessi Organi di Vigilanza ed essere restituita al Comune.

13) La decadenza dall'autorizzazione di proroga dell'orario, comporta, altresì, per l'anno solare in cui si è verificata, la decadenza dalla facoltà di richiederla e di ottenerla ex novo. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, può essere applicata la sanzione della decadenza da ogni autorizzazione accessoria.

Nel caso in cui, per i fatti accertati, la legge preveda la sospensione dell'attività, la licenza dell'esercizio è sospesa, con specifico provvedimento del competente Dirigente comunale, nei seguenti termini e con le seguenti modalità:

- a) per 24 (ventiquattro) ore, in caso di violazioni in materia di orari;
- b) per 3 (tre) giorni, in caso di violazione in materia di prescrizioni e/o autorizzazioni accessorie;
- c) per 3 (tre) giorni, in ipotesi di mancata osservanza delle norme e prescrizioni in materia di inquinamento acustico (superamento dei limiti, disturbo alla quiete pubblica, etc.).

Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) appena riportati- sia se relative a violazioni contenute in rapporti diversi, ma accertate contestualmente, sia se relative a violazioni contestate in un unico rapporto degli Organi di vigilanza - si cumulano tra di loro. Potranno così, eventualmente, dar luogo ad una chiusura continuata di sette giorni.

In ipotesi di reiterate violazioni in materia di orari, di prescrizioni e/o autorizzazioni accessorie, o delle norme e prescrizioni in materia di inquinamento acustico (superamento dei limiti, disturbo alla quiete pubblica, etc.), le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) sopra riportati, saranno triplicate nel loro relativo ammontare.

Il provvedimento dirigenziale di sospensione della licenza dell'esercizio avrà decorrenza dal 10° giorno successivo alla sua relativa notifica. Comunque, ai fini della determinazione del complessivo periodo di sospensione, non dovrà conteggiarsi il giorno di chiusura settimanale.


Oltre alle sanzioni di cui ai punti a), b) e c) sopra dette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della L.R. 35/1991, in caso di trasgressione alle norme di cui alla presente Ordinanza, potrà essere applicata una sanzione compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

14) Ai fini della presente Ordinanza, per "orario di chiusura" si intende l'orario entro cui deve effettivamente cessare ogni attività inerente l'esercizio. Pertanto, la clientela dovrà abbandonare il locale, o comunque dovrà essere allontanata, consentendo la chiusura al pubblico dell'esercizio.

L'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio dovrà essere reso noto al pubblico mediante l'esposizione di un avviso di dimensioni standard) max 40 cm x 20 cm x 10 cm) e comunicato al Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 (sessanta) giorni, o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

E' fatto obbligo a chi di dovere di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.



IL SINDACO

Dott. Franco Cuccureddu

franco Cuccureddu